

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 1 FEBBRAIO 2019

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **BONUS CULTURA DICIOTTENNI**

Il Bonus cultura prevede l'assegnazione del valore di 500 euro, utilizzabili a fini culturali fino al 31 dicembre 2019 attraverso una carta elettronica.

■ **TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI**

La legge di bilancio 2019 ha previsto l'applicazione di un'aliquota Ires agevolata, ridotta di nove punti percentuali, su una parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti. Ecco come funziona

■ **REGOLE COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2019**

Le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del credito Iva maturato al 31.12.2018.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **FRINGE BENEFITS AMMINISTRATORI NON TITOLARI DI PARTITA IVA**

Si analizza di seguito la disciplina dei rimborsi spese ed il loro trattamento fiscale, dal punto di vista sia dell'amministratore che della società erogante, nei casi più comuni di fringe benefit per amministratori senza partita IVA.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

■ **LE RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 04.02.2019 AL 15.02.2019**

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Bonus cultura diciottenni

Il Bonus cultura è stato introdotto dalla Finanziaria 2016 per i maggiorenni residenti in Italia al fine di far accrescere la cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Il Decreto "milleproroghe", n°138/2018 pubblicato in gazzetta il 21 dicembre 2018, ha riproposto l'assegnazione del bonus, del valore di 500 euro, che può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2019 attraverso una carta elettronica.

BONUS CULTURA 18ENNI	
SOGGETTI DESTINATARI	<p>I soggetti beneficiari della carta sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i residenti nel territorio nazionale, in possesso - ove previsto - di permesso di soggiorno in corso di validità;◆ che hanno compiuto 18 anni d'età nel 2018 (ossia ai nati del 2000). <p>I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e imprese "SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Per poter fruire del bonus, i soggetti beneficiari devono registrarsi entro il 31 gennaio 2017 sulla piattaforma informatica dedicata:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">www.18app.italia.it</div> <p>usando le credenziali generate in sede di attribuzione dell'identità digitale tramite il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID).</p> <p>Per poter ottenere le credenziali è necessario possedere:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ un documento di riconoscimento/tessera sanitaria◆ indirizzo e-mail◆ numero telefonico. <p>È inoltre necessario registrarsi presso uno dei gestori di identità digitale:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Aruba◆ Infocert◆ Intesa

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Namirial ◆ Poste ◆ Register.it ◆ Sielte ◆ Tim
UTILIZZO DELLA CARTA	<p>La Carta ha un valore nominale di € 500, ed è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso ad Internet. L'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture/esercizi presso cui la stessa è utilizzabile; ◆ prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni spesa elettronici, con codice identificativo, collegato all'acquisto dei beni/servizi specificatamente previsti <p>La Carta elettronica deve essere attivata entro e non oltre il 30 giugno 2019 ed è utilizzabile entro il 31 dicembre di quest'anno, per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; ◆ libri (in formato cartaceo, di e-book o audiolibri); ◆ titolo di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; ◆ musica registrata; ◆ corsi di musica; ◆ corsi di teatro; ◆ corsi di lingua straniera. <p>La Carta è utilizzata attraverso buoni spesa; ciascun buono è individuale e nominativo e può essere speso solo dal beneficiario registrato. I suddetti buoni possono essere stampati. L'accettazione del buono spesa da parte di un soggetto accreditato comporta la riduzione, pari all'importo del buono, del credito disponibile in capo al soggetto beneficiario. Il buono generato ma non speso, non determina una variazione dell'importo disponibile in capo al soggetto beneficiario.</p> <p>Nel caso di acquisti online è necessario indicare, al momento dell'acquisto nel sito, il codice di buono generato sulla piattaforma.</p>
STRUTTURE PRESSO CUI È UTILIZZABILE LA CARTA	<p>I soggetti presso cui è utilizzabile la Carta elettronica sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese/esercizi commerciali; ◆ sale cinematografiche/da concerto/teatrali, ◆ istituti e luoghi della cultura parchi naturali; ◆ altre strutture ove si svolgono eventi culturali/spettacoli dal vivo. <p>che si sono registrati entro il 30.6.2019 sulla piattaforma informatica dedicata e che pertanto sono inseriti, a cura del MIBCAT, in un apposito elenco</p>

consultabile sulla piattaforma informatica. La registrazione avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate e prevede l'indicazione dei seguenti elementi:

- ◆ partita IVA;
- ◆ codice ATECO dell'attività svolta in via prevalente;
- ◆ denominazione e luoghi di esercizio dell'attività;
- ◆ tipologia dei beni / servizi;
- ◆ dichiarazione che i buoni spesa saranno accettati esclusivamente per i predetti acquisti.

Una volta avvenuta la registrazione, per tali soggetti è obbligatoria l'accettazione dei buoni spesa.

Accettato il buono, al soggetto accreditato è riconosciuto **un credito di pari importo**, riscontrabile sulla piattaforma dedicata. Il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato in seguito all'**emissione della fattura elettronica**. A tal fine la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), tramite l'acquisizione dei dati dall'area disponibile sulla piattaforma elettronica, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della PA, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Tassazione agevolata utili reinvestiti

La legge di bilancio 2019 ha previsto l'applicazione di **un'aliquota Ires agevolata**, ridotta di nove punti percentuali, su una parte del reddito delle imprese che **incrementano i livelli occupazionali** ed **effettuano nuovi investimenti**; tale forma di agevolazione è estesa anche alle imprese soggette a Irpef. A partire dal 1° gennaio 2019, l'imposta verrà applicata in misura agevolata a una parte di reddito d'impresa corrispondente al minor importo tra:

- ◆ gli utili dell'esercizio precedente **accantonati a riserve** (diverse da quelle non disponibili)
- ◆ e la **somma tra l'effettuazione di nuovi "investimenti"** e le **spese di lavoro dipendente** relativo ad incrementi di livello occupazionale dell'impresa.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI	
SOGGETTI DESTINATARI	<p>Destinatari della nuova agevolazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le società e gli enti soggetti all'Ires◆ i oggetti Irpef che conseguono un reddito d'impresa, relativamente ai quali viene prevista la concessione del beneficio anche se sono in contabilità semplificata. <p>L'agevolazione è cumulabile con altri eventuali benefici, ma non compete in presenza di regimi forfetari di determinazione del reddito.</p>
IL CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE	<p>La base imponibile della nuova agevolazione prende in considerazione solo il rinvio della distribuzione degli utili, mediante il loro accantonamento a riserva.</p> <p>La prima applicazione di questo beneficio inizia con gli utili del 2018, non distribuiti nel 2019. Deve trattarsi di utili disponibili, e pertanto non rilevano gli accantonamenti alla riserva legale obbligatoria. Non si prendono in considerazione nemmeno le riserve da rivalutazione. Gli incrementi di riserva vanno poi depurati dalle riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.</p> <p>L'aspetto singolare di questa agevolazione riguarda la destinazione, che potremmo definire ideale, in quanto non determina nessuna scritturazione contabile, ma solo una comparazione tra gli utili accantonati a riserva e una</p>

	<p>di queste finalizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. investimenti in beni strumentali materiali nuovi; 2. costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. <p>Tra il valore dell'utile accantonato a riserva disponibile e il valore dell'investimento e/o dell'incremento occupazionale dovrà poi essere scelto il minore per il calcolo dell'agevolazione. La parte eccedente potrà essere rinviata nell'esercizio successivo.</p> <p>Cerchiamo di esemplificare il tutto con un esempio.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Esempio</p> <p>Utili accantonati a riserva disponibile: 100.000 €</p> <p>Somma di investimenti in beni strumentali e aumento della base occupazionale: 70.000 €</p> <p>Valore di riferimento ai fini dell'agevolazione 70.000</p> <p>IRES ridotta (15%) sarebbe pari a 10.500 €</p> <p>Utili accantonati a riserva utilizzabili nell'esercizio successivo: 30.000 €</p> </div>
INVESTIMENTI AGEVOLABILI	<p>Secondo quanto disposto nella Legge di Bilancio 2019, per “investimento” deve intendersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, ◆ il completamento di opere sospese, ◆ l'ampliamento, la riattivazione, l'ammmodernamento di impianti esistenti ◆ l'acquisto di beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. <p>Sono invece esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.</p> <p>La norma chiarisce che l'ammontare degli investimenti è calcolato nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di immobili e veicoli, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.</p>

INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE	<p>Per il calcolo della quota agevolata occorre che</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il numero di lavoratori dipendenti sia aumentato rispetto a quelli in forza al 30 settembre 2018 (i dipendenti part time sono computati in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro prestate rispetto a quelle del dipendente a tempo pieno, previste dal contratto nazionale),◆ si tratti di personale impiegato nel territorio dello Stato. <p>Per il calcolo si fa presente che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'entità da confrontare con gli utili destinati a riserva è calcolata in termini di incremento complessivo del costo del personale, classificabile ai numeri 9) e 14) della lettera B del conto economico.◆ l'incremento deve essere depurato delle eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate. Per gli enti non commerciali si deve avere riguardo solo al personale impiegato nell'attività commerciale, in base al rapporto proporzionale tra ricavi e proventi complessivi per i dipendenti utilizzati promiscuamente.◆ se l'impresa diventa datore di lavoro per la prima volta dal 1° ottobre 2018, tutti i dipendenti e il relativo costo si considerano incrementali. Nel caso del subentro nella gestione di un servizio pubblico, si considerano solo i dipendenti assunti in più, considerando che il rilievo del personale è un vincolo a carico di chi interviene dopo un altro soggetto, sia esso pubblico che privato. <p>Viene formalizzata la condizione che il datore di lavoro rispetti le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>I soci lavoratori delle cooperative sono assimilati ai dipendenti. Peraltro, questi datori di lavoro ben difficilmente devono pagare imposte sul reddito.</p>
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Le regole per la compensazione del credito Iva 2018

Le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del **credito Iva maturato al 31.12.2018**, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 10° giorno dalla presentazione della dichiarazione IVA munita di visto di conformità.

LE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2018				
LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE	La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo utilizzo, pari a 700.000 € , così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24 , ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.			
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO	La compensazione del credito Iva 2018 può essere effettuata:			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;">PER IMPORTI ≤ 5.000 €</td> <td>dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2018, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2019.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;">PER IMPORTI > 5.000 €¹</td> <td>Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità. Ad esempio il credito IVA 2018, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2019. Considerando che il modello IVA 2019 può essere</td> </tr> </table>	PER IMPORTI ≤ 5.000 €	dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2018, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2019.	PER IMPORTI > 5.000 €¹
PER IMPORTI ≤ 5.000 €	dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2018, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2019.			
PER IMPORTI > 5.000 €¹	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità. Ad esempio il credito IVA 2018, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2019. Considerando che il modello IVA 2019 può essere			

¹ L'importo è aumentato a 50.000 Euro a favore delle start-up innovative (art. 25 D.l. 179/2012).

	<p>presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione (per importi superiori a 5.000 Euro) non potrà avvenire prima dell'11.02.2019.</p>			
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24	<p>I mod. F24 che espongono un credito Iva devono necessariamente essere trasmessi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato. È stato infatti eliminato il precedente limite di 5.000 Euro al di sopra del quale i titolari di partita Iva dovevano utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Ora tali servizi devono essere utilizzati a prescindere dall'ammontare del credito compensato.</p> <p>L'obbligo è stato esteso al credito IRES/IRPEF/addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</p> <p>In particolare con la Risoluzione n. 68/E del 09.06.2017 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per i quali sussiste l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.</p>			
	MOD. F24	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MOD. F24		
	SENZA COMPENSAZIONE	<p>Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)</p> <p>Servizi bancari (remote/home banking)</p>		
	CON COMPENSAZIONE	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">SALDO A DEBITO</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;"> <p>Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SALDO A ZERO</td> </tr> </table>	SALDO A DEBITO	<p>Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)</p>
SALDO A DEBITO	<p>Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)</p>			
SALDO A ZERO				
SOSPENSIONE DEL MODELLO F24	<p>In merito alla possibilità di utilizzare un credito in compensazione ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una norma attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Secondo quanto chiarito nel provvedimento dell'Agenzia pubblicato il 28 Agosto 2018 con prot. 195385, con decorrenza 29 Ottobre 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso non si riceve alcuna ricevuta di scarto, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data indicata nel file telematico; 			

- | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">◆ se invece non è stato correttamente utilizzato il credito, l'Amministrazione finanziaria comunica lo scarto del Mod. F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicando anche la relativa motivazione. In tale caso, tutti i pagamenti e le compensazioni contenute nel mod. F24 scartato si considereranno non eseguiti. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

FRINGE BENEFIT PER GLI AMMINISTRATORI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

INTRODUZIONE

La disciplina dei fringe benefit agli amministratori delle società è diversa a seconda del rapporto tra amministratore e società. Differenze fondamentali si hanno quando l'amministratore è un professionista con partita IVA da quando è un soggetto i cui redditi vengono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Si analizza di seguito la disciplina dei rimborsi spese ed il loro trattamento fiscale, dal punto di vista sia dell'amministratore che della società erogante, nei casi più comuni di fringe benefit.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come viene **stabilito il compenso** degli amministratori?
2. Come si inquadra il **compenso degli amministratori** non titolari di partita IVA?
3. Come possono essere **corrisposti i rimborsi spese**?
4. Come è tassata la **somministrazione di vitto, alloggio e trasporto**?
5. Come viene tassato il **rimborso analitico**?
6. La società ha **limiti di deducibilità** sulle spese di vitto e alloggio?
7. Come viene tassato il **rimborso misto**?
8. Come sono tassati i **rimborsi chilometrici** per l'amministratore non professionista?
9. Com'è tassata l'**auto aziendale** per l'amministratore non professionista?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COME VIENE STABILITO IL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI?

R.1 Il compenso degli amministratori viene deliberato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina o successivamente, se non già stabilito dallo statuto, secondo quanto stabilito agli articoli 2389 e 2364 del codice civile. È previsto inoltre che, per gli amministratori investiti di particolari cariche il compenso è fissato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. I soci potranno stabilire un compenso in misura:

- ◆ fissa;
- ◆ variabile (in base agli utili o al volume d'affari);
- ◆ mista, con una base fissa più una parte variabile in base agli utili;

oltre al quale potrebbero essere previsti:

- ◆ rimborso delle spese sostenute;
- ◆ indennità di fine mandato;
- ◆ compensi in natura.

D.2 COME SI INQUADRA IL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI NON TITOLARI DI PARTITA IVA?

R.2 Il compenso degli amministratori rientra tra i redditi elencati all'articolo 50, al comma 1 del TUIR, che sono **assimilati a quello di lavoro dipendente**, e pertanto è soggetto ad imposizione IRPEF ed addizionali. Ciò avviene nei casi in cui l'amministratore:

- ◆ **opera senza partita Iva**, in virtù di una collaborazione coordinata e continuativa;
- ◆ **pur essendo titolare di partita Iva, svolge una professione oggettivamente non connessa** all'attività di amministratore.

Pertanto, i compensi sconteranno:

- ◆ IRPEF per scaglioni di reddito;
- ◆ INPS sul reddito conseguito dall'amministratore

Il compenso si considera percepito, e dunque tassabile nel periodo di imposta, **se corrisposto entro il 12/01 dell'anno successivo** a quello in cui è avvenuta la delibera. **Si applica infatti il principio di cassa allargata**, come chiarito con la circolare 57/E del 2001 dell'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che **solo il mero compenso soggiace alla deducibilità per cassa** prevista dall'articolo 95, comma 5 TUIR, mentre **i relativi contributi sono deducibili per competenza**, indipendentemente dalla data di versamento.

Sui compensi percepiti dall'amministratore in busta paga si applicano le ritenute fiscali, quelle relative ai contributi INPS e, nel caso in cui l'amministratore non sia anche socio della società, anche quelle relative ad una quota parte dell'INAIL.

D.3 COME POSSONO ESSERE CORRISPOSTI I RIMBORSI SPESE?

R.3 Il dettato normativo individua **tre sistemi di rimborsi spese**, tra loro alternativi:

- ◆ analitico: supportato da documenti giustificativi;
- ◆ forfetario: in forma di indennità;
- ◆ misto: in parte documentato e in parte corrisposto come indennità.

Si precisa che la scelta tra i vari sistemi è libera, ma deve essere utilizzato un unico metodo per ciascuna trasferta.

D.4 COME È TASSATA LA SOMMINISTRAZIONE DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO?

R.4 L'art. 51 comma 5 del Testo Unico disciplina il trattamento fiscale per i lavoratori dipendenti, ed assimilati, delle **indennità e dei rimborsi spese per le trasferte fuori dal territorio comunale**. Le C.M. 7/E/2001 E 58/2001 hanno precisato che l'amministratore si considera in trasferta quando si trova al di fuori del comune nel quale:

- ◆ si trova la **sede naturale** del proprio lavoro, dove svolge le proprie funzioni purché la stessa sia oggettivamente determinabile;
- ◆ ha il **domicilio fiscale**.

Si fa notare che la nozione di trasferta per il collaboratore coordinato e continuativo assume una sfumatura differente da quella prevista per i dipendenti:

- ◆ l'amministratore è in trasferta quando si trova al di fuori della sede naturale, ovvero dove è tenuto contrattualmente a svolgere le proprie funzioni;
- ◆ il dipendente è in trasferta quando l'attività è svolta al di fuori di una delle sedi individuabili come sede del datore di lavoro.

Si ricorda che per le trasferte effettuate nel territorio del comune si applicano le stesse regole dei dipendenti previste all'art. 51 comma 5 del TUIR: sono imponibili in capo all'amministratore i rimborsi spese, ad eccezione di quelli relativi alle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, tranne che le spese effettuate per l'uso di mezzi propri.

I rimborsi spese che non rappresentano reddito per l'amministratore non seguono il principio di cassa, sono pertanto deducibili in base al principio di competenza.

D.5 COME VIENE TASSATO IL RIMBORSO ANALITICO?

R.5 Se il rimborso spese per trasferte al di fuori del territorio comunale è **analitico**, e dunque accompagnato dalla documentazione giustificativa della spesa a piè di lista, **i rimborsi** effettuati all'amministratore riferiti a vitto, alloggio, viaggio e trasporto **non concorrono alla formazione del reddito**, indipendentemente dall'ammontare dell'importo.

Sono inoltre **esclusi dalla formazione del reddito** i rimborsi di altre spese, **anche non documentate, fino ad un importo massimo** giornaliero di:

- ◆ **€ 15,49** per le trasferte in Italia;
- ◆ **€ 25,82** per le trasferte all'estero.

È necessario che l'amministratore, per ottenere la detassazione del fringe benefit, presenti una nota spese dove siano indicati i dati relativi alla trasferta e alleggi la documentazione giustificativa di tutte le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

L'Agenzia delle Entrate nella C.M. 188/E del 1998 ha precisato che la trasferta e le spese collegate *devono risultare dalla normale documentazione conservata dal datore di lavoro, senza necessità di preventiva autorizzazione.*

D.6 LA SOCIETÀ HA LIMITI DI DEDUCIBILITÀ SULLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO?

R.6 Ai sensi dell'art. 95 comma 3 del TUIR, **per la società i rimborsi spese analitici** relativi a spese di vitto e alloggio **sono deducibili fino** al limite di:

- ◆ **€ 180,76** euro al giorno per trasferte in Italia;
- ◆ **€ 258,23** euro al giorno per trasferte effettuate all'estero.

Per la società i rimborsi spese forfettari relativi a spese di vitto e alloggio, in base al disposto dell'art. 95 comma 3 del TUIR, **sono deducibili fino** al limite di:

- ◆ **€ 180,76** al giorno per trasferte in Italia;
- € 258,23** al giorno per trasferte effettuate all'estero.

D.7 COME VIENE TASSATO IL RIMBORSO ANALITICO?

R.7 Il rimborso spese **forfettario** è un'indennità e quindi per beneficiarne **non è necessario che la spesa sia documentata**. Per l'amministratore tale rimborso, relativo alle spese per il vitto e l'alloggio, al netto delle spese di viaggio e trasporto, è **non imponibile entro la soglia di:**

- ◆ **€ 46,48** al giorno per le trasferte in Italia;
- ◆ **€ 77,47** al giorno per le trasferte all'estero.

La **parte eccedente** tali importi **concorre a formare il reddito**.

Pertanto le spese per il vitto e per l'alloggio godono di un fringe benefit forfettario senza che debbano essere documentate; sono inoltre esenti da tassazione anche i rimborsi spese viaggio e trasporto (anche sotto forma di rimborso chilometrico) corrisposti in aggiunta all'indennità forfettaria purché questi siano analiticamente documentati. In questo tipo di indennità, **eventuali ulteriori rimborsi aggiuntivi, di qualsiasi natura, anche se analiticamente documentati saranno imponibili**.

D.8 COME VIENE TASSATO IL RIMBORSO MISTO?

R.8 Il **rimborso spese misto** è in parte giustificato da documentazione attestante le spese ed in parte un'indennità di trasferta.

Si determina a partire dai **limiti di non imponibilità** previsti in caso di indennità forfettaria e **si riducono:**

- ◆ **di un terzo se la società rimborsa a parte il vitto o l'alloggio:** è questo il caso in cui vi sia un rimborso analitico delle spese di vitto o alloggio e si riconosca in aggiunta un'indennità di trasferta forfettaria esente da tassazione nel limite di:
 - ✓ **€ 15,49** al giorno per le trasferte in Italia (pari a 1/3 di 46,48);
 - ✓ **€ 25,82** in caso di trasferte all'estero (pari a 1/3 di 77,47);
- ◆ **di due terzi in caso la società rimborsi a parte sia delle spese di vitto che di alloggio:** è questo il caso in cui vi sia un rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio e si riconosca in aggiunta un'indennità di trasferta forfettaria esente da tassazione nel limite di:
 - ✓ **€ 30,99** al giorno per le trasferte in Italia (pari a 2/3 di 46,48);
 - ✓ **€ 51,65** in caso di trasferte all'estero (pari a 2/3 di 77,47).

La norma prevede che all'amministratore possano essere riconosciute anche le spese di viaggio e di trasporto (compresa l'indennità da rimborso chilometrico) **senza che entrino nella formazione reddito nel caso in cui tali spese siano analiticamente documentate**; eventuali ulteriori spese, anche se analiticamente documentate, saranno assoggettate interamente a tassazione.

D.8 COME SONO TASSATI I RIMBORSI CHILOMETRICI PER L'AMMINISTRATORE NON PROFESSIONISTA?

R.8 Qualora l'amministratore utilizzi **mezzi non aziendali** e la società corrisponda **rimborsi chilometrici**, essi saranno soggetti ad un diverso trattamento fiscale in base al luogo in cui avvengono le trasferte.

Se avvengono all'interno del comune, come già evidenziato, i rimborsi spese concorrono a formare il reddito dell'amministratore, in base all'art. 51 comma 5 del TUIR.

Per le **trasferte effettuate fuori dal Comune i rimborsi chilometrici entro i limiti fissati dalle tariffe ACI non concorrono alla formazione del reddito dell'amministratore**, indipendentemente dalla potenza del veicolo utilizzato.

Le tabelle ACI, approvate annualmente dall'ente entro fine novembre e pubblicate dal MEF in Gazzetta Ufficiale entro il 31/12, contengono i valori per il calcolo dei fringe benefit.

In base al disposto normativo, ex art. 95 comma 3 del TUIR, per l'azienda **i costi di rimborso sono deducibili fino al raggiungimento del costo di percorrenza in base alle tariffe ACI** relative ad una potenza:

- ◆ **inferiore ai 17CV scali**, se l'automezzo ha un motore a benzina;
- ◆ **inferiore ai 20 CV scali**, se l'automezzo ha un motore diesel.

Si precisa che ai fini Irap tali indennità sono indeducibili.

D.9 COM'È TASSATA L'AUTO AZIENDALE PER L'AMMINISTRATORE NON PROFESSIONISTA?

R.9 Nel caso in cui la società conceda in uso ad un amministratore l'utilizzo di un'autovettura aziendale, sarà necessario analizzare il tipo di uso consentito per determinarne la deducibilità dei costi.

Si possono verificare tre casistiche:

- ◆ **utilizzo esclusivamente personale:** si tratta di un compenso in natura, come definito all'art. 9 del TUIR, ovvero di un fringe benefit che sarà tassato in capo all'amministratore.

Per la società i costi e le spese relative al veicolo sono deducibili fino al raggiungimento del valore del compenso in natura. La parte che eccede il fringe benefit rappresenta un costo indeducibile per la società, in quanto non inerente poiché l'auto è utilizzata per fini esclusivamente personali;

- ◆ **utilizzo esclusivamente aziendale:** non si configura alcun fringe benefit in quanto il compenso per l'amministratore non concorre alla formazione del reddito.

La deducibilità per la società dei costi inerenti, relativi all'auto aziendale, è prevista dall'art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR, ovvero è **pari al 20%, con limite al valore d'acquisto fiscalmente**

riconosciuto. Fa eccezione il caso in cui, trattandosi di bene strumentale all'attività di impresa, la deducibilità ammessa sia integrale, come indicato alla lettera a) del medesimo articolo.

- ◆ **utilizzo promiscuo:** in questo caso vi è un fringe benefit parzialmente imponibile in capo all'amministratore.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 2007 ha precisato che le modalità del calcolo di tale fringe benefit per l'amministratore percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono analoghe a quelle previste per i redditi di lavoro dipendente, previste all'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR. Pertanto il **compenso in natura oggetto di tassazione è pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.** Il costo chilometrico si considera al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente per l'utilizzo del veicolo a fini personali.

L'uso promiscuo è tale quando **il veicolo è utilizzato per la maggior parte del periodo di imposta**, e dunque se l'uso dell'automezzo aziendale è concesso per un periodo inferiore, bisognerà ragguagliare il valore indicato nelle tabelle A.C.I. ai giorni di effettivo possesso.

Dal punto di vista della società, i costi sono deducibili in base all'articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR. **La deducibilità è ammessa al 100% fino a concorrenza dell'importo pari al fringe benefit tassato in capo all'amministratore e per l'eventuale eccedenza è consentita la deduzione nella misura parziale del 20%.** Nel caso in cui le spese siano inferiori al valore benefit del previsto, si fa comunque riferimento al limite dato dai costi sostenuti.

La citata Circolare specifica infatti che l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente per gli amministratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nel caso di uso promiscuo di auto aziendale, si applichi per la determinazione del fringe benefit, ma non anche per la deducibilità dei costi in capo alla società.

Infatti nel caso in cui un **dipendente sia**, per uno stesso periodo, **anche amministratore**, poiché tutte le somme e i valori percepiti si qualificheranno come redditi di lavoro dipendente, ai fini della **deduzione dei costi auto** in uso promiscuo da parte della società, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis) del TUIR e dunque tale deduzione sarà **ammessa nella misura del 70%.**

CASI RISOLTI

C.1. INDICAZIONE RIMBORSO ANALITICO

S.1. Si ipotizzi che l'amministratore della società A SRL vada in trasferta da Bologna a Padova per 2 giorni, ottenendo un rimborso pari a € 389 di cui:

- ◆ vitto documentato da vari scontrini fiscali: € 140
- ◆ spese di viaggio documentate dal biglietto: € 72
- ◆ alloggio documentato da ricevuta fiscale: € 140
- ◆ spese non documentate: € 37

Tipologia di spesa	Imponibile	Esente
Rimborso del vitto documentato		140
Rimborso dell'alloggio documentato		140
Rimborso delle spese di viaggio documentate		72
Rimborso di ulteriori spese non documentate	6,02	30,98
Totale	6,02	382,98

I rimborsi di spese documentati di vitto, viaggio ed alloggio non concorrono alla determinazione del reddito dell'amministratore, indipendentemente dall'importo sostenuto e purché risultino dalla nota spese, mentre le ulteriori spese entrano nella base imponibile, anche se documentate, per l'importo che eccede il limite di € 15,49 giornaliero (nell' esempio euro 15,49*2 giorni = € 30,98).

C.2. INDICAZIONE RIMBORSO FORFETARIO

S.2. Si ipotizzi nuovamente che l'amministratore della società A SRL si rechi in giornata in trasferta da Bologna a Padova, ottenendo un rimborso pari a € 127 di cui:

- ◆ € 55 di indennità forfettaria;
- ◆ € 72 per spese di viaggio documentate dall'apposito biglietto.

Tipologia di spesa	Imponibile	Esente
Rimborso spese forfettario	8,52	46,48
Rimborso delle spese di viaggio documentate	–	72
Totale	8,52	118,48

Come si evince, il datore di lavoro può riconoscere al dipendente anche importi superiori (o inferiori) rispetto a quelli previsti dalla norma, con la conseguenza però che la differenza tra l'importo erogato e il limite di esenzione sarà assoggettato a tassazione.

Nell'esempio infatti su un rimborso forfettario erogato di € 55, la differenza pari a € 8,52 (55-46,48) sarà assoggettata a tassazione sia fiscale che previdenziale.

C.3. INDICAZIONE RIMBORSO MISTO

S.3. Si ipotizzi ora che l'amministratore della società A SRL si rechi in trasferta da Bologna a Padova per 2 giorni, ottenendo un rimborso pari a € 389 di cui:

- ◆ € 140 di rimborso del vitto documentato da ricevute fiscali;
- ◆ € 140 di indennità forfetaria;
- ◆ € 72 per spese di viaggio documentate dall'apposito biglietto;
- ◆ € 37 di rimborso di ulteriori spese non documentate.

Tipologia di spesa	Imponibile	Esente
Rimborso del vitto documentato		140
Indennità di trasferta	78,02	61,98
Rimborso delle spese di viaggio documentate		72
Rimborso di ulteriori spese non documentate	37	
Totale	115,02	273,98

L'importo che eccede la soglia di esenzione giornaliera di € 30,99 per l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese non documentate, sono assoggettate a tassazione in capo all'amministratore, in quanto l'esenzione per tali spese non è prevista per il metodo misto.

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti del 30 gennaio 2019

L'Agenzia ha approvato i seguenti modelli con le relative istruzioni:

- ◆ Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018
- ◆ Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019
- ◆ Approvazione del modello di dichiarazione "**REDDITI 2019-PF**", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2019, per il periodo d'imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi
- ◆ Approvazione del modello di dichiarazione "**Redditi 2019-SC**", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi
- ◆ Approvazione del modello di dichiarazione "**Redditi 2019-ENC**", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi
- ◆ Approvazione del modello di dichiarazione "**Redditi 2019-SP**", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi
- ◆ Approvazione del modello di dichiarazione "**Irap 2019**" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive

(Irap) per l'anno 2018

- ◆ Approvazione del modello "**Consolidato nazionale e mondiale 2019**", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti
 - ◆ Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale **IVA 2019** relativa all'anno 2018 e modifica all'informativa sul trattamento dei dati personali dei modelli IVA 2019, IVA BASE 2019 e IVA 74-bis
-

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta 11 del 28 gennaio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dell'abuso di diritto e dell'elusione fiscale nel caso di fusione per incorporazione transfontaliera.

[Risposta 12 del 28 gennaio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'aliquota IVA al 22% per gel e bevande energetiche.

[Risposta 13 del 28 gennaio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'abuso di diritto ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e delle imposte di registro ipotecarie e catastali nel caso di scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa.

[Risposta 14 del 29 gennaio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la procedura di "defiscalizzazione" nel caso di trasmissione di dati corrispettivi e registratori di cassa già in uso.

[Risposta 15 del 29 gennaio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di cessione di miscanto si applica l'aliquota IVA al 22%.

<u>Risposta 16 del 29 gennaio 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la tassazione IVA nel caso di indennizzo nel contratto di locazione di immobili.
<u>Risposta 17 del 30 gennaio 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la creazione artificiosa della base ACE costituisce un indebito vantaggio fiscale.
<u>Risposta 18 del 30 gennaio 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imponibilità dei proventi dell'attività svolta dalle società costituite ai sensi dell'articolo 7, comma 4 L. 130/1999
<u>Risposta 19 del 30 gennaio 2019</u>	L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata dei PVC, i processi verbali di constatazione introdotta dalla manovra finanziaria 2019.
<u>Risposta 20 del 30 gennaio 2019</u>	L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<u>Principio di diritto 1 del 29 gennaio 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione anti-abuso del c.d. re-investimento nell'ambito di un'operazione di merger leveraged buy out.
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta 4 del 31 gennaio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza delle erogazioni a sostegno del reddito ai fini dell'integrazione del requisito del 'reddito minimo' per il rilascio del permesso di soggiorno UE

[Risposta 5 del 31 gennaio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti nel caso di trasferte fuori dal territorio comunale

[Risposta 6 del 31 gennaio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle borse di studio erogate nell'ambito del programma «Erasmus +».

[Risposta 7 del 31 gennaio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Fine Servizio da destinare a Previdenza Complementare in neutralità d'imposta

LO SCADENZARIO DAL 4.02.2019 AL 15.02.2019

Lunedì 11 Febbraio 2019	<p>Coloro che nel 2018 hanno corrisposto compensi</p> <ul style="list-style-type: none">◆ a avvocati nei procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo◆ e arbitri nei procedimenti di arbitrato conclusi con lodo <p>devono effettuare la richiesta di attribuzione del credito d'imposta fino a 250 euro compilando l'apposito modulo.</p>
Venerdì 15 Febbraio 2019	<p>I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della grande distribuzione che già adottano, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di gennaio per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.</p>
Venerdì 15 Febbraio 2019	<p>Ultimo giorno per annotare in un unico documento riepilogativo le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di gennaio.</p>
Venerdì 15 Febbraio 2019	<p>I contribuenti Iva devono provvedere all'emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di gennaio, risultanti da DDT o altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.</p>
Venerdì 15 Febbraio 2019	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 398/1991 devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di gennaio.</p>